



ANVA CONFESERCENTI

Via Nazionale 60
00184 ROMA

FIVA CONFCOMMERCIO

Via Properzio 5
00193 ROMA

Roma, 15 febbraio 2010

Al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Silvio Berlusconi

Al Ministro dello Sviluppo Economico On. Claudio Scajola

Al Presidente della X Commissione della Camera dei Deputati On. Andrea Gibelli

Al Presidente della X Commissione del Senato della Repubblica Sen. Cesare Corsi

Alla Consulta Permanente Stato Regioni ed Unificata

Al Presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino

Agli Assessorati al Commercio delle Regioni Italiane e delle Province Autonome

Loro Indirizzi

OGGETTO: *Atto Governo 171 recante schema Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2006/123 CE in materia di servizi del mercato interno (cd Bolkestein)*

Le scriventi Organizzazioni delle imprese di commercio ambulante e su aree pubbliche ritengono doveroso e opportuno segnalare talune problematiche connesse alle disposizioni contenute nello schema di Decreto Legislativo in oggetto che – qualora non risolte in modo efficace – produrrebbero gravi conseguenze all'interno di un settore che comprende oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare.

Il sistema normativo delineato dallo schema di Decreto presenta infatti contenuti radicalmente innovativi rispetto all'attuale disciplina statale e regionale del settore e comporterebbe una modificazione sostanziale delle regole e del tessuto economico di riferimento.

Molto opportunamente il Legislatore italiano aveva previsto, anche al fine di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante e su aree pubbliche con l'ambiente urbano, non solo un filtro all'ingresso del settore, basato sulla disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività ma anche una serie di regole procedurali per la sua assegnazione in regime di concessione o in via temporanea. Il regime autorizzatorio in vigore, integrato con la concessione – per lo più decennale e rinnovabile - del posteggio, appare oltremodo giustificato dai motivi di interesse generale richiamati dalla Direttiva ed in particolare dall'articolo 12. E' anche il caso di aggiungere che la legislazione vigente sia statale che regionale non prevede discriminazioni fra operatori italiani e operatori stranieri per quanto riguarda l'accesso all'attività.

La programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche, così come prevista dalla legislazione statale e regionale vigente, pone alla base proprio i motivi di interesse generale richiamati dalla Direttiva che si concretizzano nell'equilibrio della rete, nella tutela degli interessi dei consumatori, nella protezione dell'ambiente urbano e nel rispetto delle limitazioni attribuibili a superiori interessi di carattere pubblico. La discriminante che caratterizza il settore e che giustifica un particolare regime normativo è dunque ravvisabile nell'utilizzo del suolo pubblico.

Lo schema di decreto mantiene sostanzialmente (cfr. Articolo 69) il regime autorizzatorio, pur aprendo il settore alle società di capitale, e pone forti elementi di criticità in materia di concessioni (cfr. Articolo 16 commi 1 e 4).

Per quanto riguarda la prima questione, il Legislatore italiano aveva previsto, fin dal 1976 – anno della prima legge organica sul commercio ambulante – e al fine di salvaguardare le piccole imprese a conduzione familiare, che il settore fosse riservato alle imprese individuali e alle società di persone, escludendo le società di capitale. La scelta strategica si giustificava con il carattere familiare dell'impresa, con la modestia dei capitali investiti, con la partecipazione diretta del titolare alla gestione dell'impresa e la estrema flessibilità delle modalità di esercizio. In questo senso i motivi di interesse generale – che la direttiva CE invoca per limitare la liberalizzazione di taluni servizi – possono ancora agevolmente individuarsi nella necessità di mantenere un equilibrio fra le diverse tipologie distributive e non consentire, anche in questo caso, che la disponibilità di risorse finanziarie a monte provochi una concorrenza discorsiva e la formazione di posizioni predominanti nel settore.

Consentire l'ingresso delle società di capitale nel commercio ambulante e su aree pubbliche equivale a mettere di fronte un piccolo David e un immenso Golia : troppa la sperequazione in merito alla disponibilità di risorse finanziarie, di accesso al credito, di organizzazione aziendale, di carattere fiscale e cioè di tutte quelle circostanze che impedirebbero una effettiva libertà di concorrenza.

Conclusivamente, potrebbero essere applicabili al commercio ambulante le disposizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto che stabiliscono che, nei casi in cui sussista un motivo imperativo di ordine generale, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizio possano essere subordinati al rispetto dei requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato stato giuridico.

Più complessa appare la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 16. Si fa rilevare che già oggi le concessioni di posteggio iniziali di un mercato o fiera sono messe a bando, rispettando dunque il criterio della selezione. Il suolo pubblico è infatti una proprietà collettiva che l'Ente amministratore concede, dietro corrispettivo, in misura limitata e predeterminata anche al fine di non favorire posizioni predominanti. Il Legislatore italiano, statale e regionale, ha ritenuto di dover assolvere a questo imperativo limitando il numero delle concessioni di posteggio utilizzabili contemporaneamente e/o sullo stesso mercato o fiera. Sussistono dunque intatte le motivazioni di interesse generale di validità delle norme attualmente vigenti in materia di procedure di assegnazione iniziale mediante concessione e di assegnazione temporanea in caso di mancata occupazione del posteggio da parte del titolare con procedure premiali in base alle presenze maturate. Una interpretazione o considerazione diversa dell'articolo 16 ed in particolare del suo comma 4 produrrebbe il caos generalizzato all'interno del settore.

E dunque l'applicazione letterale dell'articolo 16 al commercio su aree pubbliche (che, a partire dal suo inserimento nella prima parte dello schema del decreto, si pone come norma prevalente e sovraordinata rispetto alla legislazione regionale in contrasto) produrrebbe non solo il vuoto normativo nella gestione giornaliera dei mercati e delle fiere e la conseguente paralisi delle procedure di assegnazione dei posteggi ma anche gravi conseguenze economiche sulle imprese in pendenza di mancati rinnovi delle concessioni.

Occorre anche osservare che l'applicazione immediata dell'articolo 16 fa venir meno il sistema dei diritti acquisiti del tutto rilevante nell'attuale configurazione del settore senza che siano predisposti strumenti ammortizzatori e periodi transitori per attenuare l'impatto della norma. Appare abbastanza facile prevedere possa insorgere in tal senso un gigantesco contenzioso che andrebbe a gravare soprattutto sugli Enti Locali.

Va anche detto che il sistema normativo italiano non ha paragoni in altri sistemi nazionali ed è giudicato uno dei più avanzati, se non il migliore, per quanto riguarda la tutela dei diritti delle

imprese di commercio su aree pubbliche e per quanto concerne la trasparenza delle procedure ed il rapporto con gli Enti Locali.

Per quanto sopra osservato e nel rilevare ancora come l'applicazione della Direttiva 2006/123 non possa prescindere dalla valutazione dell'attuale realtà, anche di consistenza dei mercati e delle fiere che si svolgono nel Paese, le scriventi Organizzazioni chiedono :

- in primo luogo che le disposizioni di cui all'articolo 16 comma 4 non siano applicate al commercio su aree pubbliche e alle sue concessioni ;
- in via subordinata che sia stabilita una proroga di almeno 5 anni prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, al fine di individuare e concordare fra tutti i livelli istituzionali interessati (e con il concorso delle organizzazioni) nuove regole in materia e che contestualmente sia prevista una norma transitoria che mantenga in vigore l'attuale sistema normativo ;
- che, in considerazione dei principi di interesse generale di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, l'attività di commercio su aree pubbliche continui ad essere riservata esclusivamente alle ditte individuali e alle società di persone.


Le scriventi Organizzazioni invitano le Istituzioni in indirizzo a voler positivamente valutare le considerazioni sopra esposte tenendo conto della funzione economica e sociale delle imprese di commercio su aree pubbliche e il loro ruolo storicamente nella difesa della fascia più debole del consumo nonché del grado di complementarietà di servizio che il settore assicura specialmente nelle realtà prive di consistente rete distributiva.

Le scriventi Organizzazioni chiedono altresì di essere ammesse ad audizione al fine di esporre direttamente lo stato delle questioni sollevate.

Con anticipati ringraziamenti si uniscono i migliori saluti.

Il Presidente ANVA

Mario Zecchini



Il Presidente FIVA

Giacomo Errico

